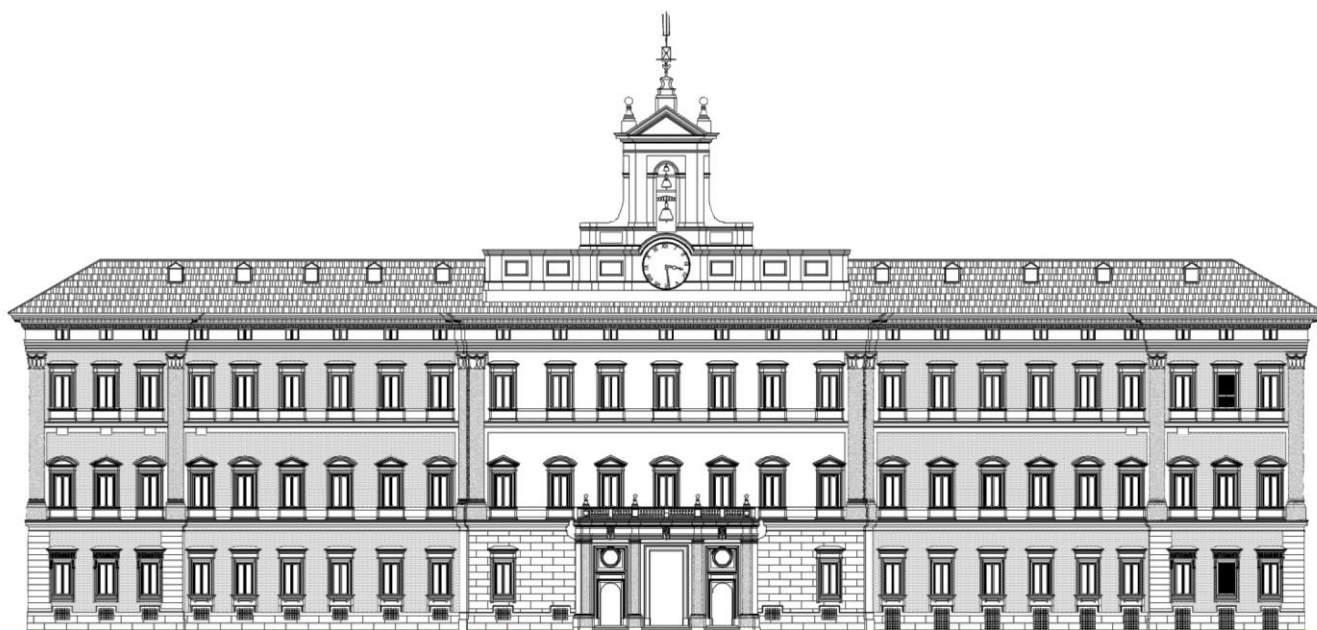




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2959

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento
delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione
il 7 luglio 2023

(Approvato dal Senato - A.S. 1879)

N. 522 – 18 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2959

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento
delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione
il 7 luglio 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 1879)

N. 522 – 18 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 26 DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY, FATTO AD ASSUNZIONE IL 7 LUGLIO 2023-	6
-	

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2959
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (LEGA)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1879), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.

Il testo del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri) ed è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri in data 15 luglio 2026.

Il Trattato sul trasferimento di persone condannate, di cui si dispone la ratifica, è formato da 26 articoli.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in data 19 maggio 2026, ha reso sul provvedimento parere non ostativo¹.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 558 del 19 maggio 2026.

La relazione illustrativa, nell'evidenziare le finalità del menzionato Trattato, precisa che la scelta di sottoscrivere un Trattato bilaterale tra l'Italia e il Paraguay è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento dei detenuti, non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge prevedono:

- l'autorizzazione alla ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023 (articolo 1);
- l'ordine di esecuzione del predetto Trattato (articolo 2);
- l'indicazione degli oneri derivanti dagli articoli 7 (scambio di informazioni e documenti a sostegno), 8 (lingua e legalizzazione), 11 (consegna della persona condannata), 18 (trasferimento della persona condannata espulsa) e 20 (spese), valutati in 20.654 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonché della relativa copertura finanziaria, individuata nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1);
- una clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle menzionate disposizioni del Trattato, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 2);
- l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La relazione tecnica riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento, precisandone la natura di oneri valutati, nonché le relative coperture, e richiama la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay (articoli 1 e 2). Inoltre, esso provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 7 (scambio di informazioni e documenti a sostegno), 8 (lingua e legalizzazione), 11 (consegna della persona condannata), 18 (trasferimento della persona condannata espulsa) e 20 (spese), valutati in 20.654 euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le modalità ivi indicate (*cf. infra*) [articolo 3, comma 1]. È, altresì, prevista una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione delle disposizioni in precedenza indicate (articolo 3, comma 2). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando che degli aspetti concernenti i profili finanziari dell'applicazione delle disposizioni del Trattato si darà conto nel prosieguo della presente Nota (*cf. infra*).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 11, 18 e 20 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 20.654 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, ad esclusione di quanto disposto dal precedente comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione di tale ultima disposizione.

ARTICOLI da 1 a 26 del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023

Le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate recano disposizioni che:

- dettano definizioni (articolo 1) – tra le quali si segnalano quelle di “Stato di condanna”, che indica la Parte in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita, e di “Stato di esecuzione”, che indica la Parte alla quale la persona condannata può essere o è già stata trasferita, ai fini dell’esecuzione della condanna –, i principi generali (articolo 2), nonché le Autorità centrali per la trasmissione delle richieste di trasferimento designate dalle Parti contraenti (per la Parte italiana, il Ministero della giustizia);
- specificano le condizioni per il trasferimento, quali, tra le altre, la circostanza che la persona condannata sia un cittadino o un residente permanente dello Stato di esecuzione, la durata residua della condanna da eseguire, il consenso del condannato e delle Parti del Trattato (articolo 4);
- prevedono gli obblighi informativi nei confronti del condannato (articolo 5), le condizioni per l’inoltro della richiesta di trasferimento (articolo 6), gli aspetti concernenti lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno delle domande di trasferimento² (articolo 7);
- prevedono che la richiesta di trasferimento e i documenti inoltrati da una qualsiasi delle Parti all’altra siano trasmessi nella lingua della Parte che li inoltra, corredati di una traduzione nella lingua della Parte che li riceve (articolo 8);

² Lo Stato di condanna trasmette, tra l’altro: informazioni sulle generalità della persona condannata, una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna, informazioni sulla natura, la durata e l’inizio dell’esecuzione della condanna, una copia autenticata della sentenza definitiva di condanna, una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna, le dichiarazioni con le quali la persona condannata e la Parte trasferente esprimono il consenso al trasferimento.

Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette, tra l’altro: un documento che attesti che la persona condannata è un cittadino dello Stato di esecuzione, una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di esecuzione, una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, la dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l’impegno a eseguire la restante parte della condanna.

- disciplinano ulteriori aspetti del trasferimento, quali la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11), nonché la decisione in merito al trasferimento delle Autorità di entrambe le Parti, venendo in proposito precisato che, nel caso in cui con la sentenza di condanna sia stato disposto il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altra sanzione pecuniaria, ovvero il risarcimento dei danni cagionati alla vittima, lo Stato di condanna può subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia³ (articolo 10);
- definiscono gli aspetti relativi all'esecuzione della condanna. La legge applicabile all'esecuzione della condanna è quella dello Stato di esecuzione. Nel caso in cui la natura o la durata della condanna non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto, con il consenso dello Stato di condanna, l'adattamento della stessa, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla condanna originaria, la quale non potrà in ogni caso essere aggravata (articolo 12);
- disciplinano il diritto, spettante allo Stato di condanna, di decidere riguardo alle domande di revisione della sentenza (articolo 13), la cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14), le informazioni riguardo alla medesima esecuzione (articolo 16), nonché il divieto di doppia incriminazione (articolo 15);
- stabiliscono gli atti e le misure in facoltà dello Stato di condanna e di quello di esecuzione nel caso in cui la persona condannata abbia lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione della pena fuggendo nell'altro Stato, essendone cittadino o residente permanente (articolo 17);
- prevedono la possibilità che una persona condannata venga trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio (articolo 18);
- disciplinano il transito della persona condannata nel caso in cui una delle Parti abbia concluso accordi con uno Stato terzo, prevedendo che l'altra Parte cooperi autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico (articolo 19);
- definiscono la ripartizione tra le Parti delle spese relative al trasferimento delle persone condannate. Esse sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese

³ Nella sua valutazione, lo Stato di condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. È onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di condanna.

sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento è avvenuto su richiesta di questa (articolo 20);

- disciplinano la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 21), il trattamento dei dati personali (articolo 22) e i rapporti con altri trattati internazionali e, per l'Italia, con diritti o obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 23);
- definiscono l'applicazione temporale del Trattato. A tale riguardo è previsto che il Trattato si applichi alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardano l'esecuzione di una condanna inflitta prima della sua entrata in vigore (articolo 24);
- prevedono che la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato dovrà avvenire mediante consultazione tra le Autorità centrali e, nel caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 25);
- disciplinano l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato, di cui si precisa la durata illimitata (articolo 26).

La relazione tecnica fa presente che, da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, 2 cittadini paraguaiani, invero risultano ristretti in Paraguay 3 nostri connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Ciò posto, a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica afferma che, verosimilmente, nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 – Condizioni del trasferimento), in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti, 2 condannati all'anno. Ai sensi dell'articolo 20 considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica di Paraguay (capitale Asuncion) verso l'Italia è pari, mediamente, a 700,00 euro (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati: 700,00 euro (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = 1.400,00 euro (oneri valutati).
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articoli 11, 18, 19 e 20): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun condannato ed una diaria di 97,65 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 65,10 euro (97,65 - 32,55).

A tal fine la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali,

come nel caso della Repubblica del Paraguay, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista, di importo 65,10 euro, è stata sottratta la quota fissa di 51,65 euro pertanto $65,10 - 51,65 = 13,45$ euro;
- su tale quota di 13,45 euro è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,62 determinando un importo imponibile pari a 21,80 euro, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento Irap), determinando un importo pari a 7,12 euro;
- si è proceduto a sommare la diaria di 65,10 euro e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a 7,12 euro, determinando un importo complessivo di 72,22 euro, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 72,22 euro.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 1.900,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 700,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 2.600,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 2.730,00 euro.

Pertanto, considerati 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Asuncion a/r: 2.730,00 euro;
- spese di viaggio 2.730,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = 10.920,00 euro (oneri valutati);

- spese di missione per gli accompagnatori: 72,22 euro (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = 1.733,28 euro (oneri valutati);
- spese di soggiorno per gli accompagnatori: 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = 2.600,00 euro (oneri valutati).

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 10.920,00 + 1.733,28 + 2.600,00 = € 15.254,00 in cifra tonda (oneri valutati).

Al riguardo la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica elenca la seguente ulteriore voce di spesa:

- spese annuali di traduzione di atti e documenti (articoli 7, 8 e 20): forfettariamente quantificate in 4.000,00 euro (oneri valutati).

La relazione tecnica, inoltre, specifica che:

- per quanto riguarda le attività relative alla verifica del consenso al trasferimento della persona condannata da parte di un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato (articolo 9), le stesse potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati, rientrando fra gli ordinari compiti istituzionali;
- dal transito del condannato da trasferire (articolo 19) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie, ove di norma avvengono le traduzioni dei detenuti, sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi dei capitoli 2501/1, 2501/2, 2501/3, 2501/5 e 2522 relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari;
- per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da

trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della medesima relazione tecnica;

- con riferimento al trattamento dei dati personali (articolo 22), dal momento che il Paraguay non rientra tra i paesi terzi che l'Unione europea considera adeguati in materia di protezione dei dati personali in caso di trattamento per i fini citati, le eventuali attività procedurali del caso rientrano tra i compiti istituzionali ed in considerazione del numero esiguo di casi ipotizzabili, potranno essere espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fronteggiate con gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati.

Complessivamente il Trattato di trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay determina oneri annui quantificati in euro 20.654,00, di cui 5.400,00 euro a carico del Ministero della Giustizia e 15.254,00 euro a carico del Ministero dell'Interno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI TRASFERIMENTO PERSONE CONDANNATE	Importo
Spese viaggio trasferimento condannato (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.400
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 10.920
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 1.734
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4.000,00
TOTALE	€ 20.654 (in cifra tonda)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay in esame dettano le definizioni (articolo 1), i principi generali (articolo 2), le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 3), le condizioni (articolo 4), gli obblighi informativi (articolo 5), nonché la richiesta (articolo 6) per il trasferimento del condannato. Vengono, altresì, disciplinati taluni profili attuativi del Trattato quali: lo scambio di informazioni e i documenti a sostegno del trasferimento (articolo 7); la traduzione della richiesta di trasferimento e dei documenti inoltrati da una qualsiasi delle Parti all'altra nella lingua della Parte che li riceve (articolo 8); la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11); la decisione in merito al trasferimento delle

Autorità di entrambe le Parti, venendo in proposito precisato che, nel caso in cui sia stato disposto il pagamento di una pena pecuniaria, lo Stato di condanna può subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia (articolo 10); la previsione che le autorità della Parte Ricevente continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della condanna o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di condanna (articolo 12); la revisione della sentenza (articolo 13); la cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14); il divieto di doppia incriminazione per gli stessi fatti per i quali è stata giudicata o condannata nel territorio dell'altra Parte (articolo 15) e le informazioni riguardanti la medesima esecuzione (articolo 16); gli atti e le misure in facoltà dello Stato di condanna e di quello di esecuzione nel caso in cui la persona condannata abbia lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione della pena (articolo 17); il trasferimento della persona condannata sottoposta a un provvedimento di espulsione (articolo 18); il transito della persona condannata nel caso in cui una delle Parti abbia concluso accordi con uno Stato terzo, prevedendo che l'altra Parte cooperi autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico (articolo 19); la protezione della riservatezza delle informazioni (articolo 21); il trattamento dei dati personali (articolo 22); i rapporti con altri trattati internazionali (articolo 23); l'applicazione temporale del Trattato (articolo 24); la soluzione delle controversie (articolo 25); l'entrata in vigore, le modifiche e la durata del Trattato (articolo 26). È, inoltre, stabilito che le spese derivanti dall'applicazione del Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna (articolo 20).

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato (20.654 euro) – riferiti alle spese di viaggio dei condannati (1.400 euro) e degli accompagnatori (10.920 euro), di missione (1.734 euro) e di pernottamento (2.600 euro) degli accompagnatori, ipotizzando il trasferimento di 2 condannati l'anno e 6 giorni di missione per ciascun trasferimento, e di traduzione di documenti (4.000 euro) – può essere riscontrata e verificata (*cfr. supra*).

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, la relazione tecnica precisa che:

- le attività relative alla verifica del consenso al trasferimento della persona condannata da parte di un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato (articolo 9) potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati, rientrando fra gli ordinari compiti istituzionali;
- dal transito del condannato da trasferire (articolo 19), così come per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del medesimo, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali – riferisce la medesima relazione – recano le necessarie disponibilità;
- con riferimento al trattamento dei dati personali (articolo 22), le eventuali attività procedurali del caso rientrano tra i compiti istituzionali ed in considerazione del numero esiguo di casi ipotizzabili, potranno essere espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fronteggiate con gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati.

In proposito, si rileva che poiché, ai sensi dell'articolo 20, le spese sostenute in applicazione del Trattato in esame sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alle spese sostenute nel territorio nazionale da delegazioni paraguaiane nei casi di trasferimenti in Paraguay di persone condannate in Italia, posto che tali spese non sono quantificate dalla relazione tecnica.

Non si formulano invece osservazioni sulle restanti disposizioni.